

REGOLAMENTO D'ATENEО IN MATERIA DI MOBILITA' INTERNA TRA DIPARTIMENTI E TRA SEDI DELLO STESSO DIPARTIMENTO

Emanato con D.R. N. 537/2013 e integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 724/2018 del 21/05/2018, pubblicate sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo n. 258 del 15.06.2018, in vigore dal 16.06.2018

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto degli artt. 7 c. 2 let. "o", 16 c. 4 e 24 c. 2 d dello statuto, le procedure di mobilità interna di:

- professori e ricercatori a tempo indeterminato tra sedi dello stesso Dipartimento e tra Dipartimenti dell'Ateneo

Art. 2 Mobilità intra-dipartimentale (cambi di sede di servizio)

1. Il Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, acquisito il consenso degli interessati, può proporre la mobilità intra dipartimentale secondo una delle seguenti modalità:

- a) mediante scambio fra diverse sedi di servizio di professori, ricercatori a tempo indeterminato, inquadrati nello stesso Dipartimento;
- b) mediante trasferimento di un professore, ricercatore a tempo indeterminato e contestuale delibera di richiesta di copertura ruoli da professore o ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso la sede di partenza del docente; la decorrenza della mobilità è condizionata alla presa di servizio del vincitore della procedura.

2. La delibera deve contenere:

- a) l'individuazione del/dei candidati da sottoporre alla procedura;
- b) la sede di servizio di destinazione del/dei candidati;
- c) l'impegno didattico e scientifico richiesto al/ai candidati presso le sedi di destinazione;
- d) se il docente svolge attività assistenziale in convenzione:
 1. nel caso di professori di seconda fascia, di ricercatori a tempo indeterminato, il riferimento all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata nella sede di destinazione ad inserire in convenzione il candidato;
 2. nel caso di professori di prima fascia, il riferimento anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d.lgs 517/99 nella sede di destinazione.

3. Può esser proposta la mobilità di professori e ricercatori a tempo indeterminato che siano, presso la sede di partenza, nel ruolo da almeno 5 anni. I docenti interessati dalla mobilità devono garantire la permanenza in servizio di almeno cinque anni solari.

4. La mobilità deve comunque garantire la continuità delle attività didattiche e di ricerca presso le sedi e a supporto di una adeguata capacità progettuale e di relazioni istituzionali. La valutazione specifica del rispetto delle suddette condizioni è specificamente affidata al Consiglio di Amministrazione.

5. Se nelle sedi di servizio dei candidati alla mobilità di cui ai commi 1 e 2 sono presenti Consigli di Campus, la delibera del Consiglio di Dipartimento di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente trasmessa ai Coordinatori dei relativi Campus.

6. La proposta del Consiglio è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Campus e del Senato Accademico.

7. Il Consiglio d'Amministrazione può concedere, previa opportuna motivazione e previo parere del Senato Accademico, deroghe alle regole di cui ai commi precedenti.

Art. 3 Mobilità interdipartimentale (cambi di dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, può proporre procedure di mobilità di professori, di ricercatori a tempo indeterminato, inquadrati in un diverso Dipartimento dell'Ateneo.

La delibera deve contenere:

- a) l'individuazione del candidato da sottoporre alla procedura;
- b) la sede di servizio di destinazione del candidato;
- c) l'impegno didattico e scientifico richiesto presso il Dipartimento di destinazione;
- d) il parere obbligatorio del Dipartimento di inquadramento del candidato;
- e) se il docente svolge attività assistenziale in convenzione:
 - iii) nel caso di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato, il riferimento all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata nella sede di destinazione ad inserire in convenzione il candidato;
 - iv) nel caso di professori di prima fascia, il riferimento anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d.lgs 517/99 nella sede di destinazione.

2. La proposta del Consiglio di Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Consiglio di Campus, se la mobilità comporta anche un cambiamento di sede di servizio, e del Senato Accademico.

3. A conclusione della procedura di mobilità tra Dipartimenti, al Dipartimento di inquadramento del candidato sono trasferiti i punti organico impegnati dal Dipartimento che propone la mobilità.

4. Se la procedura di mobilità comporta anche un cambiamento della sede di servizio del candidato, il Dipartimento di inquadramento del candidato deve impiegare i punti organico di cui al comma 3 presso la sede di servizio del candidato.

5. Nella fattispecie di cui al comma 4, se nella sede di servizio del candidato di cui al comma 1 e degli eventuali candidati interessati nelle procedure di cui all'art. 2 comma 2 sono costituiti Consigli di Campus, le delibere di cui ai commi 1 e 4 devono essere tempestivamente trasmesse ai Coordinatori dei relativi Campus.

6. Il Consiglio d'Amministrazione può concedere, previa opportuna motivazione e su parere del Senato Accademico, deroghe alle regole di cui ai punti precedenti.
